

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxxx/2020 R.G. promossa da:

EREDI BENEFICIATI;

contro

SOCIETA' CESSIONARIA FALLITA

- attori

- convenuta

Conclusioni: Per l'attore, come da foglio di p.c.: “vaglia il Tribunale Ill.mo: in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione per i motivi di cui in premessa; in via altrettanto preliminare non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; in primis, dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti, annullare o comunque revocare - per le ragioni di cui in narrativa - il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n.(omissis)/2020 del 19.10.2020 notificato il 10-11.11.2020 e fatto oggetto della presente opposizione; nel merito I) in via principale: Accertata la sussistenza della regolare accettazione con beneficio di inventario effettuata dai chiamati all'eredità morendo dismessa del sig. **EREDI BENEFICIATI**, e quindi accertata la carenza della piena legittimazione passiva dei medesimi, dichiararsi inesigibile il credito vantato dalla opposta nei confronti degli odierni oppositori; II) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, previo accertamento dell'esatto importo con deduzione degli acconti percepiti dichiarare il credito dovuto nella misura accertanda a seguito della predisposizione dello stato di graduazione ex art. 499 cc nel rispetto di tutti i creditori come individuati dall'inventario effettuato da Notaio del 18.4.2017 a carico della massa ereditaria giacente (...) Con il favore di onorari, diritti e spese inerenti al presente giudizio, oltre spese generali, e contributo integrativo (4%) C.p.a.”.

Per l'opposta: “Vaglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione (...) In via principale nel merito accertata la piena validità ed efficacia del contratto di fideiussione sottoscritto in data 02.05.2011, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in atti e, per l'effetto confermare integralmente la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. In subordine accertare l'esistenza del credito della Società esponente nei confronti dei signori **EREDI BENEFICIATI** nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto condannare i signori **EREDI BENEFICIATI** a pagare in favore della Società convenuta la somma di euro 141.954,30 oltre agli interessi al saggio legale dal 05.08.2020 di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre le spese come da domanda, o nella diversa misura accertanda in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. e al rimborso forfettario come per legge”.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su istanza di **SOCIETA' CESSIONARIA FALLITA**, in qualità di cessionaria di **BANCA**, il Tribunale di Torino ha emesso decreto ingiuntivo n. 7132/20 per l'importo di € 141.954,30 (oltre interessi e spese) nei confronti di **EREDI BENEFICIATI**.

Titolo della pretesa è il saldo negativo dei conti correnti affidati n.(omissis) (cfr. doc. 1 monitorio) e n. (omissis) (doc. 2 monitorio) e del saldo del finanziamento revocato n. (omissis) (cfr. doc. 3 monitorio), tutti intestati alla società **FALLITA SAS** (omissis) e garantiti da fideiussione di **DE CUIUS**, defunto

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, del 31.10.2022 n. 4240

in data 3.11.2016, lasciando a succedergli la vedova, che ha rinunciato all'eredità, e i figli **EREDI BENEFICIATI**, che hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario (doc. 2 att.).

I due intimati hanno eccepito la violazione dell'art. 1957 c.c., la limitazione della responsabilità intra vires hereditatis, avendo essi accettato con beneficio di inventario, e la carenza dei requisiti per la concessione del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., stante la non esigibilità del credito ai sensi dell'art. 506 c.c., per non essersi conclusa la liquidazione dell'attivo, e la mancanza di liquidità, per non essere state indicate in modo chiaro le somme che il creditore avrebbe percepito dal Fallimento **FALLITA SAS**, dal socio accomandatario e dagli altri fideiussori.

La convenuta ha eccepito che, nonostante l'accettazione con beneficio di inventario e il successivo inventario (doc. 2 e 4 att.), gli oppositori sarebbero eredi puri e semplici per non aver "dichiarato di accettare o meno l'eredità ricevuta", e ha osservato l'assenza di specifiche contestazioni relative all'entità dei saldi debitori dei rapporti.

Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione senza attività istruttoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'eccezione di decadenza dalla fideiussione è infondata.

La lettera fideiussoria concede al creditore, in deroga all'art. 1957 c.c., il più ampio termine di 36 mesi per la proposizione di istanze nei confronti del debitore (doc. 5 monitorio, art. 5) che è stato rispettato da **BANCA**. Infatti, il recesso di conti correnti e revoca del finanziamento è avvenuto con lettera 20.1.2015 (sub doc. 6 monitorio), mentre l'istanza di ammissione al passivo del Fallimento **OMISSIS SAS** è stata depositata il 22.12.2016 (vedi doc. 7-8 conv., istanza e progetto di stato passivo).

2. Gli oppositori sono eredi beneficiati.

L'accettazione di eredità con beneficio di inventario deve farsi mediante atto pubblico, ricevuto da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale e trascritta nella conservatoria dei registri immobiliari del luogo di apertura della successione (art. 484 primo e secondo comma c.c.). Come prevede il terzo comma, "la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile".

Il termine di redazione dell'inventario successivo alla dichiarazione è di tre mesi dall'apertura della successione e può essere prorogato per una sola volta, con autorizzazione del giudice della successione, per ulteriori tre mesi.

Secondo il criterio generale di riparto dell'onere della prova, il creditore del defunto che pretenda di agire nei confronti del chiamato è onerato di provare la fattispecie acquisitiva dell'eredità, poiché non è a tale fine sufficiente la semplice delazione (cfr. Cass. 30.7.1984 n. 450; Cass. 30.10.1991 n. 11634; Cass. lav. 30.8.2018 n. 21436 e altre conformi). Egualmente, il creditore che, incontestato l'acquisto dell'eredità, pretende di agire nei confronti dell'erede beneficiato ultra vires, è onerato di provare o l'acquisto della qualità di erede pura e semplice (cfr. artt. 485 e 487 c.c.) oppure che si è verificata una causa di decadenza dal beneficio di inventario.

Nella specie, i due oppositori hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario, con atto in data 30.1.2017 rogito notaio (doc. 2 att.) e hanno completato l'inventario nei tre mesi successivi all'accettazione, come da verbali di inventario 17 e 18.4.2017 (doc. 5 e 6 att.). Non è necessario, a seguito dell'inventario successivo all'accettazione, un ulteriore atto "confermativo" dell'acquisto, nonostante la contraria deduzione della convenuta (decreto ingiuntivo, pag. 4: "decorsi i termini di legge, i chiamati all'eredità non hanno dichiarato di accettare o meno l'eredità ricevuta, per tanto sono divenuti eredi puri e semplici") né è stata specificamente allegata o risulta provata alcuna causa di decadenza dal beneficio.

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, del 31.10.2022 n. 4240

Dall'accettazione con beneficio di inventario segue, fino a decadenza, la limitazione della responsabilità *intra vires*, che gli attori correttamente deducono in questa sede, in quanto difesa che, *“incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata”* (Cass. 27.7.2022 n. 23398; conforme Cass. 29.9.2020 n. 20531).

3. Gli oppositori contestano l'inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 506 c.c., per essere pendente la procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata, ma l'eccezione è infondata, poiché per dato normativo e stabile giur. la norma preclude le sole procedure esecutive a istanza dei creditori, ma non impedisce l'accertamento del credito, né la formazione di un titolo esecutivo giudiziale. Vedi Cass. 21.4.2016 n. 8104: *“In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, il divieto posto dall'art. 506 c.c. di promuovere procedure individuali concerne unicamente le azioni esecutive, sicché non impedisce ai creditori ereditari di promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna per procurarsi un titolo giudiziale - accertativo o esecutivo - azionabile per soddisfarsi sul residuo della procedura concorsuale”* (in senso conforme Cass. 30.3.2001 n. 4704).

4. Gli oppositori contestano ancora la liquidità del credito, per non essere determinato l'ammontare che **BANCA** o la **SOCIETA' CESSIONARIA FALLITA** avrebbe ricevuto dal Fallimento o da altri garanti. Vedi citazione pag. 2-3: *“Va inoltre rilevato come il credito azionato non sia certo in quanto non risultano indicate in modo chiaro le somme che il creditore ha percepito dal fallimento **OMISSIS SAS**, dal socio accomandatario e dagli altri fideiussori”*. Da ultimo note di replica, pag.

3: *“... era altresì legittima la contestazione sulla certezza del credito in ragione di eventuali pagamenti fatti dal debitore principale (e per esso dal fallimento), come poi emerso in corso di causa (e infatti il credito ex **OMISSIS** indicato dal Notaio in inventario è di gran lunga superiore a quello oggetto di ingiunzione)”*.

La deduzione è tuttavia scopertamente infondata, perché da un lato l'onere di allegare e provare il pagamento fatto dal debitore principale o da altro coobbligato in solido è evidentemente a carico del debitore, di modo che la certezza e liquidità dell'obbligazione non può risultare inficiata dalla pura e semplice possibilità che esistano imprecisati pagamenti, dall'altro risulta dal progetto di distribuzione fallimentare (doc. 8-9 att.: doc. 3-5 conv.) che **BANCA** ha beneficiato di un unico riparto di circa € 51.830,50, anteriore alla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e scalato dal debito relativo al finanziamento ex xxxxx, che risulta ancora insoluto per € 4.456,00 come da estratto conto ex art. 50 TUB (doc. 4 monitoraggio).

Infine, il credito vantato è provato dalla documentazione versata in atti dalla banca e non specificamente contestata dagli oppositori.

5. In punto spese di lite, deve osservarsi che in prima udienza (20.4.2021) lo scrivente ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. che, salvo il punto delle spese, di cui si proponeva la compensazione, risultava perfettamente aderente al dispositivo della presente sentenza.

La convenuta ha aderito alla proposta.

Gli attori, pur aderendo nella sostanza ai termini della conciliazione “di merito”, hanno rivendicato un concorso spese che in effetti non compete loro, avendo essi proposto svariate altre eccezioni e difese (di decadenza, di improcedibilità della domanda ex art. 506 c.c., di mancanza di certezza e liquidità del credito) che sono infondate.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: dichiara tenuti e condanna **EREDI BENEFICIATI**, nei limiti del valore dei beni dell'eredità beneficiata dismessa da **DE CUTUS**, a corrispondere alla convenuta la somma di € 141.954,30, oltre

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, del 31.10.2022 n. 4240

interessi ai tassi di legge dal 5.8.2020 al saldo; revoca conseguentemente il decreto ingiuntivo n. (omissis) /2020;

dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.

Torino, 24.10.2022

Il giudice
dott. Enrico Astuni

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS